



COMUNE DI BAULADU

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11). ANNUALITA' 2026.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 SETTEMBRE 2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Richiamati:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi, assegnati in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, a sostegno degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione per le famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico.
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 36/36 del 09/07/2025 recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- la determinazione RAS n. 2222 prot. n. 35034_21.07.2026 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".
- il Nuovo Bando Permanente della RAS per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 approvato con la determinazione sopra richiamata.

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'anno 2026.



COMUNE DI BAULADU

1 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



COMUNE DI BAULADU

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

3 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

4 - Modalità di determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità 2026, al netto degli oneri accessori.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Eventuali altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti sono considerati dal Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisendo la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;



COMUNE DI BAULADU

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio - dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno.

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

5 - Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 8. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

6 - Modalità di presentazione della domanda

Per la partecipazione al presente bando i richiedenti dovranno presentare apposita istanza esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bauladu.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Documento di identità del richiedente in corso di validità
2. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;



COMUNE DI BAULADU

3. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
4. ISEE ordinario o corrente anno 2026 in corso di validità;
5. Copia del titolo di soggiorno in corso di validità solo per i cittadini extra U.E.;
6. Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2026 quietanzate dal locatore (la firma deve essere apposta per esteso ed essere leggibile), complete di marca da bollo da € 2,00 e dalle quali comunque si evinca il nominativo del locatore, quello del conduttore, l'importo del canone e la causale completa di mensilità di pagamento. (Le ricevute relative ai mesi successivi alla presentazione dell'istanza dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15/01/2027); Nel caso in cui si effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario le attestazioni del pagamento sono esenti dall'applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti.
7. autocertificazione relativa alla ricezione o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e la sua quantificazione;
8. Fotocopia del codice IBAN del conto corrente o di carta prepagata, necessari per l'accredito del contributo (intestato o cointestato a colui che ha presentato domanda di partecipazione. N.B. non sono ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali).
9. eventuale copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa, rilasciata dal Tribunale;
10. eventuale documentazione di indisponibilità del patrimonio immobiliare.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **entro il termine perentorio delle 30.09.2026** tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: comune.bauladu@anutelpec.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bauladu.

7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune, conclusa l'istruttoria delle domande, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria suddivisa per fascia A e fascia B dei beneficiari.

A tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicherà esclusivamente il numero di protocollo della domanda presentata.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio online.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà automaticamente definitiva.

8 - Modalità di erogazione dei contributi

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso da parte del comune.



COMUNE DI BAULADU

La liquidazione dei contributi sarà subordinata alla verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo a cui l'istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, è possibile erogare i contributi destinati ai conduttori direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, previo accordo tra le parti da trasmettere al Comune.

9 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

10 - Pubblicità dell'avviso

Questo avviso è affisso all'Albo Pretorio Online del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Bauladu.

11 - Informazioni

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi negli orari di apertura al pubblico all'Ufficio Servizi Sociali e Culturali, oppure contattando il seguente recapito telefonico 0783/51677 o scrivendo alla e-mail: ass.sociale@comune.bauladu.or.it.

La Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Valeria Atzori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Sebastiano Meli